

## LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA

### PREMESSA

Il presente Accordo definisce le linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana (nel prosieguo solo "linee guida"), in conformità a quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

Il decreto-legge rappresenta una risposta organica alle nuove istanze di protezione e tutela che vengono sempre più avanzate dalla collettività.

Insieme alle esigenze di tutela della sicurezza pubblica - intesa come mantenimento dell'ordine pubblico e prevenzione dei fenomeni criminali, compiti riservati dalla Costituzione allo Stato e per esso all'Amministrazione della pubblica sicurezza - sono emersi nuovi "bisogni" riferiti alla qualità della vita nelle città e alla possibilità di un pieno godimento degli spazi dove si svolgono le attività umane e si formano i rapporti sociali. Accanto ai fenomeni di criminalità organizzata, infatti, sussistono quei fenomeni di criminalità e illegalità diffusa che incidono sull'esigenza di sicurezza dei cittadini. Tale esigenza, con diversa intensità a seconda dei territori, è comune a tutte le realtà urbane, siano esse di grande, media o piccola dimensione.

La capacità di soddisfare questi "beni" rappresenta uno dei fattori che oggi più incide sui livelli di sicurezza percepita, laddove, di contro, l'esistenza di situazioni di disordine, disagio o degrado mette in crisi la concezione della città, come il "luogo" per antonomasia più "accogliente" per lo sviluppo della convivenza civile.

A partire dal 1998, nei diversi contesti urbani del Paese, si sono sviluppate molteplici iniziative, definite attraverso strumenti pattizi che hanno messo a frutto anche le possibilità dischiuse da norme di carattere settoriale, ponendo i presupposti per la messa in pratica di approcci *multi-agency* e *multi-level*.

Sulla scia di queste esperienze, il decreto-legge n. 14/2017 punta a realizzare un decisivo passo in avanti nella costruzione della "sicurezza urbana", individuando, in maniera organica e complessiva, il perimetro e gli strumenti di progettazione condivisa delle pertinenti politiche pubbliche, le modalità con le quali le diverse "componenti" istituzionali sono chiamate a dispiegare gli interventi e le azioni nell'ambito delle rispettive competenze.

In questa logica, l'art. 4 del decreto-legge definisce la "sicurezza urbana" quale bene pubblico afferente alla vivibilità e al decoro delle città, da realizzarsi attraverso interventi di riqualificazione delle aree e dei siti degradati, di eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, di prevenzione della criminalità, in particolare di quella predatoria, di promozione della cultura del rispetto della legalità, nonché di affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.

La definizione chiarisce dunque come, intesa in questi termini, la "sicurezza urbana" vada concepita come un "bene" autonomo e distinto da quello afferente al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica pur senza naturalmente escludere che tra i due ambiti possano sussistere momenti di contiguità.

Alla realizzazione della sicurezza urbana concorrono, anche con azioni integrate, lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli Enti Locali, sottolineando in tal modo come ciascuno dei predetti "attori" sia chiamato ad operare nell'ambito e nel rispetto delle proprie competenze e funzioni per il soddisfacimento di questo interesse pubblico.

Pertanto, in simmetria con le politiche di promozione della sicurezza integrata (art. 1 e 3 del decreto-legge n. 14/2017), anche gli interventi attuativi della sicurezza urbana ribadiscono le attribuzioni secondo il disegno prefigurato dalla Costituzione e dalle leggi vigenti.

Si viene così a delineare un sistema che accantona definitivamente l'approccio per "compartimenti stagni", indicando, invece, ai singoli "attori" istituzionali di sposare una logica olistica, capace di calibrare le iniziative da dispiegare sul singolo contesto urbano in un sistema che risulti sempre coerente con le politiche pubbliche per la sicurezza integrata e la sicurezza urbana.

Lo stesso art. 5 reca anche indicazioni circa il metodo di "costruzione" di queste intese che deve essere improntato ad una "strategia dell'ascolto" verso i bisogni delle collettività locali.

## **1. I SETTORI E GLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA.**

In coerenza con questi indirizzi, l'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 14/2017 stabilisce che le azioni e gli interventi per la promozione e l'attuazione della sicurezza urbana siano definite attraverso le presenti "linee guida", adottate su proposta del Ministro dell'Interno, la cui funzione è quella di tracciare, a livello nazionale, le modalità con le quali dovranno essere elaborati progetti da attuare sul territorio.

A questo riguardo, lo stesso art. 5, comma 2, unitamente all'art. 7 del decreto-legge tipizza cinque direttrici d'azione:

- la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate dai fenomeni di degrado;
- la promozione e la tutela della legalità e la dissuasione di ogni condotta illecita, nonché la prevenzione dei fenomeni che comportano turbative del libero utilizzo degli spazi pubblici;
- la promozione del rispetto del decoro urbano;
- la promozione dell'inclusione della protezione e della solidarietà sociale;
- l'individuazione di specifici obiettivi per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione.

Le disposizioni sopra citate indicano, per ciascuna di queste direttrici d'azione, un possibile "ventaglio" di strumenti attuativi, sui cui termini di utilizzazione ci si soffermerà nel prosieguo.

La loro declinazione pratica - nel rispetto degli indirizzi recati dalle presenti "linee guida" - è rimessa ai patti per la sicurezza urbana stipulati tra il Prefetto e il Sindaco, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge.

Si sottolinea come, per diversi aspetti, i contenuti dei "patti" dovranno muoversi in direzioni che risultino coerenti anche con gli indirizzi dettati attraverso le "linee generali" per la promozione delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata che, a norma dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge, sono state adottate con un accordo sancito in sede di Conferenza Unificata, su proposta del Ministro dell'interno.

In proposito, il comma 2-bis precisa che i contenuti delle intese collaborative in questione vengano definite sentite le associazioni delle categorie – professionali ed imprenditoriali – comparativamente più rappresentative.

Evidentemente il livello di rappresentatività dovrà essere determinato con riguardo alla specifica realtà cittadina o metropolitana cui si riferisce l'iniziativa finalizzata alla stipula del patto per la sicurezza.

Per le intese riguardanti le città metropolitane, l'acquisizione delle osservazioni e dei contributi delle associazioni di categoria potrà avvenire nel corso di dedicate sedute del Comitato metropolitano di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 14/2017, con il metodo delle audizioni. Tali sedute, peraltro, sempre nell'ottica inclusiva della "strategia dell'ascolto", potranno essere allargate anche ad altri soggetti esponenziali della società civile cittadina, quali i comitati civici e di quartiere.

Per le altre realtà urbane i Prefetti ed i Sindaci potranno concordare le modalità più appropriate di coinvolgimento delle associazioni di categoria, a seconda degli specifici contenuti delle iniziative da realizzare.

Resta fermo che il progetto di “patto per l’attuazione della sicurezza urbana”, prevedendo il coinvolgimento o comunque la partecipazione delle Autorità di pubblica sicurezza ovvero delle Forze di polizia, sarà sottoposto all’esame del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per l’acquisizione dell’indispensabile supporto valutativo.

È, inoltre, fondamentale che i patti contemplino l’attivazione di meccanismi per il costante monitoraggio congiunto dei risultati conseguiti, al fine di verificare, attraverso indicatori oggettivi, i risultati raggiunti e le evoluzioni prodottesi per effetto delle azioni intraprese ovvero delle cause che possano aver determinato il mancato raggiungimento degli obiettivi mettendo in atto opportuni meccanismi di rimodulazione delle misure disposte. Ciò, infatti, consentirà di verificare l’utilità di riorientare o integrare, anche *in progress*, gli interventi programmati, eventualmente attraverso la stipula di “atti aggiuntivi” ai medesimi patti.

Pertanto la pianificazione dovrà essere affiancata dalla previsione di un sistema di verifica periodica semestrale sullo stato di attuazione degli obiettivi prefissati nel patto.

A tal fine, si segnala l’opportunità che ogni patto preveda la costituzione presso le Prefetture-UTG di una “cabina di regia”, con il compito di formulare valutazioni congiunte circa gli effetti e i risultati derivanti dagli impegni sottoscritti, anche per misurare lo stato di attuazione strategica in ordine alla riduzione dei fenomeni criminali, predatori e di disordine e degrado urbano.

Il sistema delineato di verifica periodica dovrà essere affiancato da un costante flusso informativo sullo stato di avanzamento delle progettualità contenute negli accordi o patti, mediante tempestive comunicazioni agli uffici di riferimento delle proprie Amministrazioni.

Per quanto concerne in particolare l’ipotesi dei rinnovi, da quanto sopra detto consegue che gli stessi debbano porsi in una linea di coerenza e continuità fondata sui risultati già conseguiti.

Per la definitiva finalizzazione delle intese in parola, i Prefetti provvederanno ad interessare l’Ufficio di Gabinetto del Ministro dell’Interno che assicurerà, come da procedure consolidate, il consueto ruolo di regia complessiva, acquisendo, per gli aspetti considerati di interesse, i contributi dei competenti Dipartimenti degli Affari Interni e Territoriali e della Pubblica Sicurezza - Ufficio di Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia.

Agli stessi fini l’ANCI assicurerà il sostegno ai Comuni interessati anche allo scopo della migliore interlocuzione con l’ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Interno e del monitoraggio circa l’efficacia degli interventi e dei risultati conseguiti.

Da un punto di vista metodologico, occorre precisare che i singoli filoni di intervento per l’attuazione della sicurezza urbana andranno considerati secondo una logica complessiva.

I “patti” dovranno tenere conto delle positive interazioni che le iniziative contemplate nell’ambito di uno dei settori indicati potranno produrre sugli altri.

Ciò consentirà non soltanto di realizzare economie di scala, ma soprattutto garantirà la “combinazione degli effetti”, indispensabile per un’azione realmente efficace.

Dell’avvenuta adozione dei patti, secondo quanto previsto nelle linee generali per le politiche sulla sicurezza integrata, è data informazione alla Regione interessata.

Accanto al modello dei patti per la sicurezza di carattere generale, quale riveniente dalle indicazioni contenute nei paragrafi che seguono, potranno essere definiti, ove occorra, anche “patti” o “intese” dedicati a finalità specifiche, come ad esempio in materia di installazione di impianti di videosorveglianza (anche ai fini della presentazione da parte dei Comuni delle domande di accesso ai finanziamenti previsti dal decreto-legge n. 14/2017) o di prevenzione al fenomeno dell’abusivismo commerciale. A tale scopo potranno essere predisposti dal Dipartimento della

Pubblica Sicurezza – Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia, d'intesa con l'ANCI, appositi schemi tipo.

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, potrà promuovere specifici incontri dedicati allo stato di attuazione delle presenti linee guida.

Ciò premesso, le modalità di attuazione della sicurezza urbana, nell'ambito dei settori di intervento indicati degli artt. 5, comma 2, e 7 del decreto-legge n. 14/2017, sono definite come segue.

## **2. PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CRIMINALITÀ DIFFUSA E PREDATORIA.**

La criminalità diffusa – cioè il complesso dei comportamenti devianti che, per una serie di fattori assumono una dimensione capillare che ne rende più difficile la prevenzione e repressione – rappresenta uno dei fattori che maggiormente condiziona negativamente la vivibilità degli ambienti urbani e i livelli di sicurezza percepita.

All'interno di questa fenomenologia, le fattispecie delinquenziali più ricorrenti, insieme allo spaccio di stupefacenti “su strada”, sono rappresentate da quelle di natura predatoria (cd. “*street crime*”), espressione con la quale si intende designare i reati contro il patrimonio perpetrati con l'uso della forza e dell'inganno.

L'art. 5, comma 2, lett. a), indica nella prevenzione e nel contrasto di queste forme di criminalità uno degli obiettivi che devono essere perseguiti con gli interventi di sicurezza urbana, elencando, sia pure in forma esemplificativa, una serie di possibili azioni da sviluppare.

In una logica volta a superare le situazioni più incidenti, appare dunque necessario che, nella fase preparatoria dei patti, venga sviluppata un'accurata attività di analisi, preordinata congiuntamente ad individuare le aree e i quartieri più esposti ai fenomeni di criminalità diffusa nonché le tipologie di reati più ricorrenti. Ciò consentirà anche di calibrare al meglio le azioni da intraprendere tra quelle prefigurate.

A questo scopo andranno valorizzati al meglio gli strumenti di scambio informativo sull'andamento della delittuosità, in generale, e degli *street crime*, in particolare - previsti dalle linee generali per le politiche di sicurezza integrata - nonché le indicazioni riguardanti lo specifico segmento in parola, ricavabili dagli strumenti di analisi georeferenziata.

Fondamentale è inoltre il potenziamento delle informazioni riguardanti le sanzioni amministrative elevate a seguito dell'introduzione delle nuove misure previste dagli articoli 9 e 10 del decreto-legge n. 14/2017, per le quali appare quindi necessario promuovere l'interconnessione delle banche dati delle sanzioni amministrative ed accessorie tra le Forze di polizia e le Polizie locali.

Sempre nell'ottica della migliore programmazione degli interventi, nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, in cui sono istituite le circoscrizioni di decentramento amministrativo, di cui all'art. 17 TUEL (d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267), potrà essere utile applicare la *best practice* positivamente sperimentata in alcune delle maggiori aree metropolitane del Paese.

In tal senso, previe intese fra il Sindaco e il Prefetto, potrà essere promossa presso le circoscrizioni dei “Tavoli di Osservazione” (TdO), secondo le indicazioni contenute nel patto per la sicurezza, che definisce anche obiettivi, tempi e compiti dei TdO. I TdO - coordinati da Dirigenti della Prefettura e composti dai Presidenti delle circoscrizioni, dai responsabili degli Uffici e Comandi delle Forze di polizia e della Polizia locale operanti nel “distretto urbano” interessato - avranno il compito di individuare le azioni di prevenzione e contrasto suscettibili di essere espletate con le risorse disponibili *in loco*, dando ad esse immediato corso secondo un ordine di priorità, che tenga conto anche del gradiente di fattibilità.

Allo stesso tempo, i TdO assolveranno il compito di selezionare le azioni che, anche in ragione della complessità, possono essere validamente “messe in campo” solo con interventi di ordine più ampio.

Sempre in un'ottica di strategia dell'ascolto, i TdO potranno sviluppare momenti di confronto con i comitati civici e gli altri soggetti collettivi esponenziali degli interessi e dei bisogni avvertiti nelle "realità di quartiere", al fine di acquisire elementi di valutazione sulle criticità esistenti e di fornire, in un'ottica di trasparenza, punti di situazione sullo stato delle iniziative avviate e sui risultati raggiunti.

Ciò consentirà di conseguire maggiori livelli di coinvolgimento della società civile nei progetti intrapresi, realizzando forme di partecipazione che sono alla base della crescita dei livelli di sicurezza percepita.

Per la migliore attuazione di questa progettualità, il citato Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza provvederà a fornire indicazioni di ordine tecnico e metodologico, tenendo informata l'ANCI. Il *panel* delle azioni da sviluppare in concreto, delineato dall'art. 5, comma 2, lett. a) del decreto-legge n. 14/2017 prevede alcune iniziative riconducibili fondamentalmente alla "dimensione" della prevenzione situazionale, tesa a rimuovere i fattori che agevolano l'ingenerarsi della criminalità diffusa o predatoria.

Su un'altra direttrice, le iniziative contemplate potranno sostanziarsi in misure finalizzate a realizzare moduli operativi, capaci di intensificare la presenza e la visibilità delle Polizie locali e delle Forze di polizia nelle zone interessate.

Su questo punto, i "patti per la sicurezza" potranno contemplare obiettivi di ordine generale che, nel rispetto del "principio del reciproco rispetto delle competenze degli attori istituzionali" – costantemente ribadito dal decreto-legge n. 14/2017 – dovranno essere sviluppate dalle Autorità, negli ambiti di propria pertinenza, secondo gli strumenti tipici previsti dall'ordinamento.

Ciò posto, i Prefetti provvederanno a calibrare i piani di controllo del territorio valorizzando il contributo delle Polizie locali, in conformità con quanto stabilito dall'art. 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e con le modalità declinate attraverso le direttive impartite dal Ministro dell'Interno, da ultimo con provvedimento del 30 aprile 2015.

In questo senso, quindi, i Sindaci impartiranno le conseguenti indicazioni alle Polizie locali per servizi mirati di controllo sulle aree individuate.

Il citato art. 5, comma 1, lett. a) prevede inoltre che i "patti" debbano prevedere misure volte a favorire l'impiego delle Forze di polizia per esigenze straordinarie di controllo del territorio nelle aree interessate.

Seguendo la logica sopra descritta, i Prefetti, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, provvederanno a disporre azioni mirate sui luoghi individuati come "a rischio" che dovranno, per quanto possibile, massimizzare l'impiego delle risorse disponibili sul territorio.

Al fine di realizzare una capacità di proiezione più ubiquitaria e consentire alle Forze di polizia di liberare maggiori aliquote di personale da destinare alle attività di controllo del territorio, risulterà prezioso il contributo delle Polizie locali.

Pertanto, sarà fondamentale che le Polizie locali assumano, con la necessaria gradualità, tenuto conto delle specificità territoriali legate all'organizzazione e al personale in servizio e secondo quanto definito nello specifico Accordo tra il Ministro dell'Interno e il Presidente dell'ANCI, la capacità di espletare alcuni servizi di propria pertinenza lungo l'intero arco delle ventiquattro ore, quali i servizi di polizia stradale all'interno dei centri abitati, come già avviene in alcuni Comuni. Ciò, infatti, consentirà di concentrare un numero più elevato di unità delle Forze di polizia proprio in quei servizi di prevenzione generale e controllo del territorio, cui fa riferimento la disposizione in argomento.

Il decreto-legge n. 14/2017 mette a disposizione nuovi e più incisivi strumenti per prevenire quelle situazioni e quei comportamenti di inciviltà che incidono sulla vivibilità dei luoghi, e suscettibili di creare un effetto di abbandono, a partire dalla partecipazione dei cittadini alla cura dello spazio

urbano. Nel rispetto della cornice normativa dettata dall'art. 3, comma 40 e ss., della legge 94/2009, l'art. 5, comma 2, lett. a), in un'ottica di prevenzione e contrasto della criminalità diffusa e predatoria, prevede la possibilità di coinvolgimento delle reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini con l'obiettivo di avviare progetti volti a migliorare le condizioni ambientali delle zone urbane più interessate dai fenomeni di degrado e di altri luoghi tipicamente "a rischio". Tali interventi chiamano in causa soprattutto i Comuni e gli altri "soggetti" istituzionali che, in ragione delle specifiche attribuzioni, sono responsabili della manutenzione degli arredi urbani, dei servizi pubblici e delle infrastrutture esistenti nell'ambito cittadino. Nella logica sinergica perseguita dal decreto-legge n. 14/2017, è quindi importante che i "Patti per l'attuazione della sicurezza urbana", laddove non individuino da subito le misure da mettere in atto, contemplino canali strutturati per l'esecuzione di interventi, capaci di corrispondere velocemente ai fabbisogni di miglioramento emergenti.

In questo senso i Sindaci potranno avviare iniziative per il ripristino di più elevati *standard* di decoro urbano o di servizi pubblici, tenendo conto delle indicazioni formulate nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, al fine di creare condizioni ambientali più favorevoli per l'efficace svolgimento di attività ed operazioni di polizia, anche sulla base delle diverse, innovative e positive esperienze di partecipazione dei cittadini già attivate nel corso degli ultimi anni, che si richiamano quale utile e buona prassi replicabile sui territori.

In tal senso, i cittadini giocano un ruolo chiave e mettono a disposizione della comunità tempo e capacità per contribuire alla cura dello spazio urbano. Ciò trova fondamento anche nella nostra Costituzione laddove, all'art. 118, ultimo comma, si prevede che "*Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*".

Fermo restando il distinto campo di applicazione del D.M. 8 agosto 2009, merita attenzione, anche ai fini della possibile definizione di uno specifico e coerente quadro di riferimento normativo in materia, la figura degli assistenti civici, ovvero di volontari che collaborano con la Polizia locale per realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla Polizia locale, già oggetto di specifica disciplina nell'ambito di alcuni regolamenti comunali.

## **2.1. Videosorveglianza**

Un'ulteriore possibile direttrice di intervento indicata dall'art. 5, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 14/2017 riguarda il ricorso agli strumenti di videosorveglianza.

Occorre preliminarmente considerare che la cooperazione tra Forze di polizia e Polizia locale trova nella gestione dei sistemi di videosorveglianza una delle attuazioni concrete e contribuisce ad innalzare le attuali aspettative in termini di sicurezza delle città.

In tal senso, nel riconoscere l'importanza dell'installazione di nuovi sistemi, si sottolinea, contemporaneamente, anche la rilevanza di interventi utili all'*upgrade* dei sistemi già esistenti ai fini dell'utilizzo in comune degli apparati.

Le misure contemplate dai "patti per l'attuazione della sicurezza urbana", relativamente a questo aspetto, dovranno naturalmente muoversi nell'ambito della cornice delineata dalle "linee generali" per le politiche di sicurezza integrata e delle opportunità dischiuse dagli accordi stipulati tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge e delle conseguenti iniziative attuative.

Negli ultimi anni, infatti, grazie a diversi interventi di sostegno da parte dei Comuni, delle Regioni e dello Stato, è stata realizzata una copertura di videocamere sul territorio che ora si rende necessario

ottimizzare e promuovere come sistemi integrati. Dunque, gli interventi necessari al fine di raggiungere l'obiettivo dell'innalzamento della qualità dei sistemi ed efficientamento delle risorse destinate, puntano non solo a nuove telecamere, ma anche al finanziamento di piattaforme di "videosorveglianza 2.0" che prevedono anche la partecipazione di soggetti privati, nonché a favorire la partecipazione dei soggetti stessi alla gestione e manutenzione degli impianti.

Il decreto-legge n. 14/2017, all'art. 5 commi 2-ter e 2-quater prevede, in tal senso, l'attivazione di un Fondo speciale destinato ai Comuni ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza pari complessivamente a 37 milioni di euro per il triennio 2017-2019.

### **3. PROMOZIONE E TUTELA DELLA LEGALITA'**

L'art. 5, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 14/2017 prevede che le iniziative per la sicurezza urbana si muovano anche nell'ottica più ampia della promozione e della tutela della legalità.

L'indicazione traduce l'assunto, divenuto patrimonio comune, secondo cui la reiterazione dei comportamenti devianti o in violazione delle regole, anche quando non assurgono a fatti di rilievo penale, è idonea a creare manifestazioni di disordine sociale, capace non solo di alimentare una percezione negativa della qualità della vita e dei livelli di sicurezza, ma anche di porre i presupposti oggettivi per il radicamento della delinquenza.

Sotto questo risvolto, la disposizione prevede che i "patti per la sicurezza urbana" contemplino azioni dirette a realizzare un'efficace dissuasione delle possibili forme di illegalità, a cominciare dall'occupazione abusiva degli immobili.

Su questo crinale – in coerenza alle indicazioni per l'applicazione del decreto-legge n. 14/2017, recate dall'atto d'indirizzo emanato dal Ministro dell'Interno il 18 luglio 2017 – i "patti" potranno progettare una serie di iniziative preordinate, in primo luogo, a intercettare in anticipo i tentativi di invasione illecita o impedirne il consolidamento.

In una chiave più strategica, le iniziative dovranno mirare, anche utilizzando le sinergie collaborative previste dalle "linee generali" per le politiche pubbliche di sicurezza integrata, a superare in via definitiva il fenomeno.

Da questo punto di vista, i "patti" potranno prevedere l'implementazione di sinergie virtuose tra Comuni, Regioni ed Enti deputati alla gestione dell'*housing* pubblico, volti a favorire l'adozione delle previste misure assistenziali in favore degli aventi diritto, disincentivando la permanenza in condizioni di illegalità.

Tra i campi d'intervento esemplificati dalla norma, vi è anche quello delle iniziative dirette a contrastare la vendita di beni contraffatti che non solo è suscettibile di incidere negativamente su beni direttamente tutelati dalla Costituzione, quali la salute pubblica e la libera e corretta concorrenza, ma, quando praticata in forma capillare, rappresenta un fattore suscettibile di alimentare il tasso di disordine e di illegalità.

Si tratta di uno dei settori d'intervento di elezione delle Polizie locali, che vantano, infatti, specifiche competenze in tema di controllo del commercio su aree pubbliche. In quest'ottica, i "patti per la sicurezza urbana" potranno prevedere modelli di azione per garantire il supporto alle Polizie locali, valorizzando anche il coinvolgimento del Corpo della Capitaneria di porto nelle aree di specifica pertinenza.

La partecipazione del Ministero dell'Interno e dell'ANCI al Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNAC)- organismo interministeriale istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico con funzioni d'indirizzo, impulso e coordinamento strategico delle iniziative intraprese da ogni amministrazione in materia di lotta alla contraffazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto a livello nazionale - ha permesso di individuare una collaborazione tra istituzioni nonché

la realizzazione di attività concrete. Fermo restando le specifiche competenze del Corpo della Guardia di Finanza nel contrasto alle reti di distribuzione dei prodotti contraffatti, tali moduli si ispireranno allo schema delineato dalla citata direttiva del Ministro dell'Interno del 30 aprile 2015 e dalle successive direttive ministeriali emanate in materia.

Tale schema prevede l'attivazione, nei luoghi di maggiore concentrazione dell'abusivismo commerciale, di mirati servizi coordinati di controllo, nell'ambito dei quali la Polizia locale sarà affiancata dal personale della Guardia di Finanza, oltre che dalle componenti dell'Amministrazione Comunale (polizia annonaria, polizia sanitaria), con l'obiettivo di smantellare le "piazze" dello smercio dei prodotti contraffatti.

Tali servizi saranno disposti all'esito di dedicate sedute del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, nell'ambito delle quali sarà valutata l'eventuale opportunità di integrare il dispositivo con contingenti delle Forze di polizia a competenza generale per garantire le esigenze di ordine pubblico.

In un'ottica volta a innalzare la vivibilità e la fruizione degli ambienti cittadini, riveste particolare importanza anche la prevenzione dei comportamenti che rappresentano una turbativa per l'utilizzo degli spazi pubblici.

A parte quanto si dirà nel successivo punto 5 relativamente ai fenomeni suscettibili di incidere sul decoro urbano, in questo contesto assumono rilievo una pluralità di condotte, a cominciare dalle non corrette occupazioni del suolo pubblico.

In tal senso, i "patti per la sicurezza urbana" potranno contemplare mirate iniziative di controllo, da eseguirsi a cura delle Polizie locali, finalizzate ad accertare – in particolare nelle aree a maggiore densità commerciale – eventuali utilizzi impropri o comunque non autorizzati del suolo pubblico.

Inoltre, i predetti "patti" potranno definire anche le opportune iniziative per scoraggiare l'esercizio e la frequentazione della prostituzione "su strada".

Anche in questo caso, la risposta dovrà essere affidata ad una combinazione di interventi che potranno comprendere anche l'introduzione di limitazioni della circolazione veicolare, ad esempio attraverso l'apposizione di divieti di fermata e la conseguente esecuzione di servizi di polizia stradale.

A questi potranno aggiungersi servizi di controllo straordinario del territorio, definiti nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con il coinvolgimento degli Uffici Immigrazione delle Questure per la verifica della regolarità del soggiorno delle persone controllate.

In un'ottica tesa al recupero sociale, i "patti" potranno inoltre sostenere progetti che attraverso l'attivo coinvolgimento del mondo del volontariato, mirino ad incentivare percorsi di reinserimento delle vittime dello sfruttamento della prostituzione.

Tale fenomeno, oltre ad essere contrastato con le ordinanze sindacali ex art. 54 del TUEL, sarà oggetto in particolare degli interventi anche in relazione alla definizione delle aree da sottoporre a particolare tutela in attuazione degli articoli 9 e 10 del decreto-legge n. 14/2017 al fine di disincentivare nelle stesse aree tale condotte attraverso le previste sanzioni accessorie.

#### **4. PROMOZIONE DEL RISPETTO DEL DECORO URBANO**

Uno degli aspetti di maggiore novità recati dal decreto-legge n. 14/2017 risiede nella partecipazione attiva dei cittadini alla promozione della sicurezza urbana attraverso la declinazione della c.d. "prevenzione collaborativa". Parimenti, sono state introdotte nuove misure sanzionatorie e di prevenzione personale preordinate a tutelare l'accessibilità e la fruibilità dei luoghi nevralgici per la vita cittadina (artt. 9 e 10).

In particolare, le nuove misure consistono nell'apposizione da parte dei Comuni di divieti di stationamento, accompagnati da un sistema sanzionatorio che prevede l'irrogazione di una pena



pecuniaria, di natura amministrativa, nonché l'immediato ordine di allontanamento da intimare al trasgressore.

Tale disposizione è completata dalla previsione in virtù della quale gli atti di accertamento delle predette violazioni sono comunicate al Questore territorialmente competente, il quale, nel caso rilevi reiterazioni, può disporre il divieto di accesso ai luoghi in questione.

I primi profili interpretativi ed applicativi delle predette disposizioni sono stati illustrati nel già citato atto d'indirizzo emanato dal Ministro dell'Interno il 18 luglio 2017 che qui si intende integralmente richiamato.

#### **4.1. L'individuazione delle aree da sottoporre a particolare tutela**

Le presenti linee guida forniscono alcuni criteri di massima utili per individuare i luoghi nei quali i Comuni possono disporre i divieti di stazionamento.

In base all'art. 9, comma 1, del decreto-legge, tali misure si applicano per le infrastrutture fisse e mobili del trasporto ferroviario, aereo e marittimo, per quelle del trasporto locale urbano ed extraurbano e per le relative competenze.

Oltre a questi luoghi i Comuni, attraverso i regolamenti di sicurezza urbana, possono aggiungere altri siti, cui possono applicarsi le disposizioni di cui ai citati artt. 9 e 10 del decreto-legge n. 14/2017, individuandoli tra le zone urbane sulle quali insistono scuole e plessi scolastici, musei, siti archeologici, complessi monumentali, istituti e luoghi di cultura o che comunque sono interessate da consistenti flussi turistici o adibite a verde pubblico.

L'art. 5, comma 2, lett. c), del decreto-legge n. 14/2017 prevede che, attraverso i "patti per la sicurezza urbana", possano essere previste forme di collaborazione utili a coadiuvare l'amministrazione comunale nell'individuazione dei cennati luoghi aggiuntivi.

A questo proposito, occorre premettere che la "clausola ampliativa" è finalizzata alla salvaguardia fondamentalmente del decoro urbano. Tenuto conto di ciò, anche al fine di aggiornare le aree da sottoporre a particolare tutela, i "patti per la sicurezza urbana" potranno individuare ulteriori criteri e segnalare l'esistenza di siti, afferenti alle rispettive sfere di competenza, in relazione ai quali emergono significativi fenomeni di degrado urbano o di deterioramento delle condizioni di fruibilità determinati da comportamenti umani, nonché stabilire i parametri utili a delimitare concretamente tali aree da trasfondere all'interno dei regolamenti di polizia locale.

A tale ultimo fine, si ritiene che l'area all'interno della quale possano trovare applicazione i nuovi istituti previsti dagli artt. 9 e 10 del decreto-legge n. 14/2017 debba essere determinata tenendo conto della conformazione dei luoghi e dei contesti urbani. In via indicativa e senza che ciò costituisca un vincolo per le determinazioni di competenza degli Enti locali, si segnala che può ritenersi adeguata una distanza pari a 300 metri dai siti da tutelare, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c) del decreto-legge n. 14 del 2017: scuole, plessi scolastici e sedi universitarie, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici (tra i quali possono ad esempio essere annoverati i litorali), ovvero aree adibite a verde pubblico.

Ulteriori elementi di valutazione potranno essere individuati dai Prefetti all'esito di dedicate sedute del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, tra i luoghi nelle cui adiacenze si sono registrati reati di criminalità diffusa o di deturpamento del patrimonio edilizio pubblico o privato. In tal modo, i Consigli comunali potranno disporre di un patrimonio completo di elementi valutativi, sulla base dei quali, nel rispetto dei principi di proporzionalità, individuare e aggiornare nell'ambito dei regolamenti di polizia locale i luoghi più esposti a possibili comportamenti di degrado e le relative aree circostanti da sottoporre al regime di cui ai ripetuti artt. 9 e 10 del decreto legge n. 14/2017.

## 5. PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

L'art. 7 del decreto-legge n. 14/2017 contempla ulteriori iniziative che mirano alla realizzazione di forme di partenariato, non solo tra soggetti istituzionali, ma anche tra il "pubblico" e il "privato", da intendere come trasversali ai settori di azione finora esaminati.

Il comma 1, in particolare, prevede che i "patti per la sicurezza urbana" (al pari degli "accordi per le politiche di sicurezza integrata" di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge) possano individuare specifici obiettivi per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e, più in generale, per la sua valorizzazione.

La disposizione rimette, dunque, ad un'analisi concreta delle esigenze emerse nelle specifiche realtà urbane l'individuazione dei progetti, i quali – come evidenzia la scelta del termine obiettivi – si caratterizzano per la specificità delle finalità e dei risultati perseguiti e la loro riferibilità a ben individuati ambiti del territorio cittadino.

L'elemento di novità introdotto dalla norma risiede nella possibilità di sostenere le iniziative in questione con misure di carattere strumentale, logistico e finanziario, attraverso la particolare tipologia di accordi contemplata dall'art. 6-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Si tratta di un significativo ampliamento della possibilità di utilizzazione di questa tipologia di strumenti pattizi.

Difatti, prima del decreto-legge n. 14/2017, il ricorso agli accordi in argomento era circoscritto alla realizzazione di specifiche tipologie di progetti (riqualificazione e riconversione di siti industriali o commerciali dismessi; valorizzazione dei beni di proprietà pubblica; iniziative di sviluppo territoriale).

L'elemento caratterizzante di questi accordi è rappresentato dalla possibilità che il sostegno possa essere assicurato attraverso le contribuzioni, oltre che degli *stakeholder* direttamente interessati (Ministero dell'Interno, Regioni, Enti Locali), anche di altri enti pubblici, economici e non, e di soggetti privati.

Rileva inoltre il ruolo di ANCI, quale soggetto rappresentativo degli enti territoriali, che svolge attività di sostegno e di assistenza per i Comuni.

Da un punto di vista procedurale, le intese collaborative in parola – che restano distinte dai "patti per l'attuazione della sicurezza urbana" - sono sottoscritte, per la parte statale dal Ministro dell'Interno ovvero, su sua delega, dai Prefetti, ai sensi dell'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per i Comuni interessati dai Sindaci.

Conseguentemente, i Prefetti sottoporranno le proposte all'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'Interno che assicurerà il consueto ruolo di cabina di regia, avvalendosi - per le valutazioni di ordine tecnico - del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle forze di Polizia, autorizzando la sottoscrizione su delega dei patti in argomento. Delle iniziative avviate ai fini della realizzazione delle predette intese, il Gabinetto del Ministro dell'Interno provvede ad informare l'ANCI.

L'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge n. 14/2017 prevede che i patti per la sicurezza urbana possano contemplare anche l'avvio di progetti concernenti la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di *software* di analisi video per il monitoraggio attivo con l'invio di segnali di allarme alle centrali delle Forze di polizia o di istituti di vigilanza convenzionati.

La disposizione richiede come primo presupposto di ammissibilità del progetto la capacità dei sistemi di inter-operare con quelli delle Forze di polizia, secondo parametri tecnici che attualmente

sono individuati dalla Direttiva del Ministro dell'interno del 2 marzo 2012, concernente la definizione della "piattaforma della videosorveglianza integrata".

I progetti in questione possono essere proposti esclusivamente dalle seguenti categorie di soggetti:

- enti gestori dell'edilizia residenziale;
- amministratori di condomini;
- imprese, in forma individuale o societaria, dotate di almeno dieci impianti, intendendosi per tali gli allestimenti finalizzati alla produzione di beni e servizi, indipendentemente dal numero di sedi in cui essi sono dislocati;
- associazioni di categoria;
- consorzi o comitati comunque denominati costituiti all'uopo fra imprese, professionisti o residenti.

Per poter essere presi in considerazione i progetti devono perseguire:

- la diffusione delle iniziative di sicurezza urbana, espressione che rimanda all'obiettivo di amplificare e rendere più capillari le azioni avviate per la salvaguardia del fascio di interessi riconducibile alla "sicurezza urbana", come definita dall'art. 4 del decreto-legge;
- ulteriori finalità di interesse pubblico, diverse quindi da quelle di sicurezza urbana, ma non riducibili al solo vantaggio del privato.

In tal modo, l'art. 7, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 14/2017 punta a realizzare un "salto di qualità" delle buone prassi, avviate in attuazione della direttiva del Ministro dell'Interno del 30 aprile 2015 e dirette, con il contributo anche delle associazioni di categoria, a mappare i sistemi di videosorveglianza installati dai privati e a stimolare il loro costante mantenimento in efficienza.

A questo scopo, la norma incentiva la realizzazione dei progetti in questione prevedendo la possibilità per i Comuni di deliberare l'applicazione di detrazioni dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei soggetti che assumono "quote" degli oneri di investimento e manutenzione dei sistemi in parola.

Anche in considerazione di ciò, i patti per l'attuazione della sicurezza urbana disciplineranno sia le modalità di svolgimento della preliminare verifica della conformità dei sistemi alle caratteristiche tecniche individuate dall'art. 7, comma 1 *bis*, del decreto-legge n. 14/2017, nonché per il controllo della loro regolare messa in opera e mantenimento in funzione.

Infine, il Ministero dell'Interno accelererà le iniziative di propria competenza per dare impulso alla circolare del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del 12 gennaio 2018, relativa alla realizzazione dei sistemi a lettura targhe integrati al Sistema di Controllo Nazionale Targhe e Transiti (S.C.N.T.T.) con accessi specifici alla Polizia locale.

## **6. PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE, PROTEZIONE E SOLIDARIETA' SOCIALE**

In una logica improntata ad una visione non esclusivamente securitaria dei temi della sicurezza urbana, l'art. 5, comma 2, lett. *c-bis*), del decreto-legge n. 14/2017 prevede che i "patti per l'attuazione della sicurezza urbana" possano contemplare azioni dirette a promuovere l'inclusione, la protezione e la solidarietà sociale, nonché l'eliminazione dei fattori di marginalità.

Le iniziative, che coinvolgono anche enti ed associazioni operanti nel "privato sociale", dovranno muoversi in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

A parte gli interventi di competenza dello Stato, che troveranno attuazione anche attraverso l'esercizio della delega legislativa conferita dall'art. 1 della legge 15 marzo 2017, n. 33, sono di particolare rilievo, per lo specifico "segmento" della sicurezza urbana, le linee programmatiche concernenti:

- gli interventi strutturati in favore delle persone senza fissa dimora;

- le misure per il superamento dei fenomeni di abbandono scolastico (cd. “povertà educativa”), spesso alla base dell’emarginazione “adulta”, dello sfruttamento e della delinquenza minorili.

Appare, quindi, opportuno che i predetti “patti” prevedano su questi versanti iniziative mirate, secondo moduli che rafforzino le sinergie tra i diversi “attori” istituzionali, non esclusi quelli dello Stato.

Al fine di garantire la promozione dell’inclusione nonché di garantire la protezione e la solidarietà sociale potranno essere predisposte misure urbanistiche dirette a valorizzare l’uso sociale del territorio favorendo l’animazione di spazi pubblici quali strumenti di mediazione e vettori efficaci di vita sociale destinati a facilitare il vivere collettivo. Potranno inoltre essere promosse misure di sviluppo della comunità mediante interventi indirizzati alla ricostruzione della dimensione comunitaria e al miglioramento delle condizioni sociali, abitative e dei servizi che andranno favorite in particolare in ambito educativo, al fine di attribuire un ruolo proattivo alle scuole quali sedi per promuovere l’educazione alla cittadinanza e alla legalità.

In questo senso, potrà risultare utile l’attivazione di apposite “cabine di regia” da attivarsi previa intese che potranno essere concordate, per le aree metropolitane, nell’ambito del Comitato di cui all’art. 6 del decreto-legge n. 14/2017 e, per le restanti province, nel corso di dedicate sedute delle Conferenze provinciali permanenti di cui all’art. 4 del D.P.R. 3 aprile 2006, n. 180, convocate dai Prefetti.

## **7. PATTI PER INTERVENTI DI DIMENSIONE METROPOLITANA**

I Patti per l’attuazione della sicurezza urbana potranno inoltre individuare modalità aggiuntive per lo scambio informativo tra la Polizia locale e le Forze di polizia, in relazione alle specificità territoriali e per gli aspetti di interconnessione comune, con particolare riferimento ai territori metropolitani nonché ai comuni interessati da grandi flussi turistici.

I Patti devono prevedere altresì un riferimento all’aggiornamento formativo e professionale integrato tra Forze di polizie e Polizia locale, nell’ottica di un innalzamento dei relativi livelli professionali. Vale la pena ricordare l’esperienza della Scuola di Perfezionamento per le Forze di polizia - struttura istituzionalmente chiamata a curare in una prospettiva interforze la formazione dell’alta dirigenza delle Forze di polizia nazionali - presso cui è prevista la possibilità per i funzionari e ufficiali delle Polizie locali di partecipare come “uditori” ai Corsi in materia di coordinamento interforze e cooperazione internazionale. Inoltre, appare opportuno un ulteriore riferimento alla netta distinzione tra l’aggiornamento diretto al personale addetto al servizio di Polizia locale da quello rivolto ai Dirigenti di servizio come indicato al punto 6 delle linee generali per la promozione della sicurezza integrata. In tale direzione, il Corso di formazione per Dirigenti di Polizia locale, gestito e promosso dall’ANCI anche al fine di fornire ai Sindaci un elenco ordinato di figure professionali adeguate a svolgere tale funzione, può rappresentare un punto di riferimento.